



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (regolamento disposizioni comuni o RDC);

VISTO il Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 808/2014 di esecuzione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 di esecuzione della commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2014) 8021 del 29.10.2014 con cui viene adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020 ai sensi dell'art.16 del Reg. (UE) 1303/2013;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 8312 del 20.11.2015 recante approvazione del programma operativo "Programma di sviluppo rurale nazionale" per il sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale in Italia, successivamente modificato dalla Decisione della Commissione dell'8.8.2017 C (2017) 6570;

VISTO il Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato dalla Commissione europea con Decisione del 26 maggio 2015 n. C (2015) 3487, che individua il Mipaaf - Direzione generale dello sviluppo rurale - come beneficiario finale dell'intervento ed Autorità di gestione e l'Agea come Organismo pagatore;

VISTO il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, approvato con la decisione Comunitaria n. C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, per un finanziamento pubblico totale pari ad euro 2,14 miliardi, che comprende tre misure riguardanti la tutela della biodiversità, la gestione del rischio in agricoltura



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

e la realizzazione di infrastrutture irrigue, oltre ad una misura di assistenza tecnica a supporto delle attività di gestione e controllo realizzate per il Programma;

VISTO l'art. 66 del Reg. UE n. 1305/2013, il quale prevede che l'Autorità di Gestione è responsabile della corretta, efficace ed efficiente gestione del programma;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

VISTI, in particolare, l'art. 216 del predetto Codice, il quale sancisce che, nel periodo transitorio che intercorre fra l'emanazione del Codice e l'istituzione dell'Albo dei Commissari da parte dell'ANAC previsto dall'art.78, "la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";

TENUTO CONTO, altresì, di quanto disposto dalle pertinenti linee guida ANAC n.5, adottate con Delibera ANAC n.1190 del 16 novembre 2016, pubblicate in G.U.-Serie generale n.283 del 3 dicembre 2016, recanti "criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici";

VISTO il D.P.C.M. del 27 febbraio 2013, n. 105 pubblicato sulla GURI Serie Generale n.218 del 17 settembre 2013, "Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (13G00148)";

VISTO il D.M. n. 1622 del 13/02/2014 (Registrato alla Corte dei Conti il 13.3.2014 reg. / fgl. 1075), modificato con D.M. n. 1998 del 09/06/2015 (registrato alla Corte dei Conti il 06/07/2015), sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n. 105 del 27/02/2013, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del ministero, ai sensi del DPCM sopra indicato;

VISTO il D.M. n. 1622 del 13/02/2014 che ha incardinato nella Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, nella persona del Direttore generale pro tempore, l'Autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale nazionale e rete rurale nazionale;

VISTO il D.P.C.M. del 21 luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 7 settembre 2016, reg.ne n.2302, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Rurale al dott. Emilio Gatto;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

RITENUTO necessario che l’Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale Nazionale e della Rete Rurale Nazionale, nel rispetto del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 216, comma 12, si doti di un regolamento che individui le regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara facenti parte delle commissioni giudicatrici;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 216, comma 12, recanti “Regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara” per il funzionamento delle commissioni giudicatrici, di cui all’Allegato 1 del presente decreto.

Art. 2

Il decreto è pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale del Ministero e sul sito della Rete Rurale Nazionale.

L’Autorità di Gestione

Emilio Gatto

*Documento firmato digitalmente ai sensi
del C.A.D.*



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

**Linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 216, comma 12,
recanti “Regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara”**

Allegato 1



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici o Codice), con le presenti linee guida vengono definite le regole di competenza e trasparenza per la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi e/o forniture.

Premessa

Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete ad una commissione aggiudicatrice, composta da personale con adeguate competenze professionali necessarie alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche cui afferisce l'oggetto della gara.

Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art.78 del Codice, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di cui alle presenti linee guida.

1. Adempimenti della stazione appaltante e funzionalità delle commissioni giudicatrici

Nei documenti di gara, la stazione appaltante provvede a fornire informazioni sulla commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti interni e del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione.

In particolare la stazione appaltante indica:

- a) il numero dei membri della commissione, ovvero tre o cinque. Al fine di velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno prevedere un numero di commissari, di regola, pari a tre, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a cinque;
- b) criteri per la scelta del Presidente. Tra i criteri possono essere previsti quello della competenza, la valutazione dei curricula, gli anni di esperienza maturati o il sorteggio;



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

- c) caratteristiche professionali dei commissari di gara. La stazione appaltante motiva adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere ad esperti caratterizzati da professionalità distinte;
- d) modalità di selezione dei componenti, interni o esterni, prevedendo che la nomina dei commissari avvenga dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- e) compiti attribuiti alla commissione aggiudicatrice. Il Codice dei contratti pubblici prevede che la commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, La stazione appaltante può prevedere ulteriori adempimenti per la commissione, purché questi siano indicati nella documentazione di gara. Tra questi è da ricomprendere l'ausilio al RUP nella verifica delle offerte anormalmente basse, rimessa a quest'ultimo dalle Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017. Alla commissione non possono essere attribuiti compiti di amministrazione attiva, che competono alla stazione appaltante;
- f) durata prevista per i lavori della commissione giudicatrice, numero di sedute, pubbliche o riservate;
- g) modalità di svolgimento dei lavori da parte della commissione. In generale la commissione:
 - apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica di integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara;
 - in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando;
 - successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, fermo restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

Al fine di velocizzare le operazioni di gara, la stazione appaltante, comunica al presidente e ai commissari selezionati, l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse, la data della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche. In tal modo i commissari candidati sono messi fin da subito nella condizione di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità di svolgere l'incarico. In caso di sussistenza di cause di incompatibilità e/o impossibilità, il candidato ne dà tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

Successivamente all'affidamento dell'incarico, o in una fase antecedente, il presidente e i commissari di gara debbono dichiarare l'inesistenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art.77 del Codice. L'inesistenza delle cause d'incompatibilità deve persistere per tutta la durata dell'incarico.

In particolare il presidente e i commissari **non** debbono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4 del Codice;
- avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame;
- trovarsi in alcuna delle situazioni di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti o di organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara;
- essere oggetto di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento.

La stazione appaltante pubblica tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, nel profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti (art. 29, comma 1 del Codice), l'eventuale compenso dei commissari ed il costo complessivo sostenuto dall'amministrazione.

Nella valutazione dell'offerta tecnica la commissione di gara opera in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo i criteri presenti nei documenti di gara.

Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

2. Requisiti di esperienza e professionalità

Al fine di individuare il Presidente della commissione giudicatrice, la Stazione appaltante utilizzerà i criteri di seguito indicati:

- competenza;
- valutazione del curricula;
- anni di esperienza;
- incarichi svolti nelle procedure di gara;
- corsi di formazione specifica in materia di appalti pubblici e contrattualistica;
- sorteggio.

Al fine di individuare i Commissari di gara, la Stazione appaltante utilizzerà i criteri di seguito indicati:

- competenza;
- valutazione del curricula;
- corsi di formazione specifica in materia di appalti pubblici e contrattualistica;
- anni di esperienza;
- sorteggio.

Per entrambi i ruoli costituirà elemento di preferenza l'aver svolto, nell'ultimo triennio almeno tre incarichi nell'ambito dei procedimenti di gara, quali: incarico analogo a quello di affidamento, funzioni di responsabile unico di procedimento, direttore di esecuzione del contratto, commissario di gara, essere alle dipendenze dell'amministrazione da più di dieci anni.

I componenti delle commissioni giudicatrici sono individuati garantendo ove possibile il principio di rotazione degli incarichi.



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

3. Requisiti di moralità

Non possono far parte della commissione giudicatrice, neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata alla produzione, importazione, esportazione e/o traffico illecito di sostanze stupefacenti;
- b) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai danni dell'Unione Europea;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro che hanno concorso, con dolo o colpa grave all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

4. Commissari esterni

Qualora nell'organico della stazione appaltante non siano presenti specifiche professionalità o emergano esigenze oggettive e comprovate, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà ad individuare i commissari di gara tra professionalità esterne mediante procedure vigenti in materia.

Ai commissari esterni sarà riconosciuto un compenso determinato in linea con i principi di cui al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 29 settembre 2004, nel quale si afferma. "essendo l'impegno della Commissione sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possono essere individuati sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso" (vacazione).

Il compenso dei commissari esterni all'amministrazione sarà pertanto definito sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di che trattasi, comprensivo di I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti, tenendo conto delle remunerazioni stabilite negli Albi di appartenenza.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
Autorità di gestione del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale e di Rete Rurale
Nazionale 2014 - 2020

I commissari che non siano dipendenti della amministrazione aggiudicatrice debbono essere in possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere l'incarico.

5. Pubblicazione ed entrata in vigore

Ai fini della più ampia diffusione, il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Amministrazione. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto direttoriale di approvazione.